

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente il sussidiamento dell'istallazione di un prefabbricato per le attività ricreativo-educative presso l'istituto « Il Roseto » in Airolo, dell'acquisto di installazioni specialistiche per i padiglioni per sordoparlanti e logopatici dell'istituto S. Eugenio in Locarno, per la costruzione di un salone per le attività ricreative presso la Culla Arnaboldi, in Lugano, dell'acquisto di attrezzature specialistiche e il sussidiamento di spese supplementari di costruzione per la Casa del bambino, della Fondazione Torriani, a Mendrisio

(del 20 maggio 1969)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Presentiamo, per il sussidiamento in base all'art. 15 della legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza, le proposte per gli Istituti seguenti :

1. Istallazione di un prefabbricato all'Istituto « Il Roseto » - Airolo

Il Roseto fa parte del gruppo di Istituti per l'assistenza all'infanzia di proprietà dell'OTAF (Opera Ticinese di assistenza alla fanciullezza), Associazione privata che recentemente è stata trasformata in Fondazione e nel cui Consiglio sono presenti rappresentanti dello Stato.

Acquistato il fabbricato nel 1928 per offrire ai bambini affetti da gracilità generale o disturbi delle vie respiratorie soggiorno a scopo curativo in clima di montagna, il Roseto veniva poi gradualmente adattando la sua attività, con il decrescere della gracilità infantile, alle esigenze di cura di bambini mongoloidi o debili mentali.

Dal 1958 il Roseto ha assunto l'esclusivo carattere di Istituto di assistenza ed educazione di bambini minorati psichici, mongoloidi e debili mentali istruibili solo praticamente, e come tale è stato riconosciuto dall'Assicurazione Invalidità nell'anno 1964.

La stretta collaborazione tra l'Istituto e il Servizio cantonale di igiene mentale ha permesso di incanalare l'azione di affidamento al Roseto di bambini minorati attraverso i Servizi pubblici specializzati (Servizio cantonale di igiene mentale e Servizio sociale cantonale) ; mentre in passato il collocamento al Roseto veniva effettuato preminentemente dalle famiglie o dai medici privati, in quest'ultimo decennio è andata nettamente accentuandosi la prevalenza di casi il cui collocamento al Roseto fa seguito agli esami del Servizio di igiene mentale ed è predisposto dal Servizio sociale cantonale, con riconoscimento del caso stesso della Commissione cantonale A.I. e attribuzione da parte dell'A.I. del sussidio per istruzione scolastica speciale nella misura di Fr. 10,— al giorno.

Nell'anno 1967 il Roseto ha accolto 33 bambini in età dai 4 ai 13 anni, dei quali 32 erano casi riconosciuti dall'A.I. : affetti da mongoloidismo (13) e da debilità mentale (20 con quoziente intellettuale medio da 0.35 a 0.55) ; il loro affidamento al Roseto è stato curato per 24 dal Servizio cantonale di igiene mentale in collaborazione con il Servizio sociale, per 6 da medici privati e per 3 da enti privati di assistenza.

La quota integrativa al sussidio A.I. per istruzione scolastica speciale e ai sussidi cantonali e comunali, attualmente fissata in Fr. 2,— giornalieri, è stata pagata nel 1967 per 24 bambini dalle rispettive famiglie, per 2 bambini dalla Sezione cantonale della pubblica assistenza e per 7 bambini da enti privati. Al Roseto i bambini ricevono cure adeguate e frequentano per 5 ore giornaliere la scuola interna, atta a dare loro un'istruzione eminentemente pratica e a sviluppare al massimo le loro capacità di impegno in attività manuali.

A seconda del grado di sviluppo mentale acquisito, i bambini del Roseto vengono successivamente smistati negli Istituti di Lopagno, di Loverciano o di Riva San Vitale, presso i quali completano la loro istruzione e vengono avviati, ove è possibile, al lavoro.

Benchè l'Istituto abbia fatto ogni sforzo per migliorare nel fabbricato le attrezzature igienico-sanitarie, la mancanza di spazio, soprattutto per le attività motorie ed educativo-ricreative, ne pregiudica notevolmente le possibilità terapeutiche e ne impoverisce le prestazioni per la difficoltà evidente di impegnare in modo durevole del personale educativo qualificato in una situazione logistica del tutto inadeguata.

La mancanza di spazio e di personale ha costretto sin qui a limitare le attività manuali che sono indispensabili dal profilo terapeutico ed educativo e persino a trasportare a turno i bambini a Bellinzona per le necessarie cure di fisioterapia.

Le difficoltà indicate hanno obbligato a ridurre, nell'anno scolastico in corso, a 21 la popolazione infantile del Roseto; essendo questo l'unico Istituto nel Cantone che accoglie bambini minorati psichici in età prescolastica, la diminuzione delle possibilità di ricetto ha costretto i Servizi specialistici a ricorrere, ove è stato possibile, all'affidamento di bambini debili a Istituti italiani siti nelle Province limitrofe al Ticino, o d'oltre Gottardo.

I problemi logistici del Roseto preoccupano da tempo il Comitato direttivo dell'OTAF, il quale ha provveduto nel 1964 ad acquistare, con una spesa di Fr. 105.000,—, un terreno di 3.500 mq. ad Airolo per costruirvi un edificio nuovo, nel quale l'attività attuale del Roseto a favore di mongoloidi e debili gravi verrebbe continuata e potenziata fino ad una ricettività massima di 40 posti-letto.

Per difficoltà finanziarie, l'OTAF dichiara tuttavia di non aver potuto, finora, affrontare decisamente il problema della costruzione del nuovo Roseto.

L'Ispettore delle scuole speciali, prof. Sargenti, ha impegnato da tempo la OTAF a studiare una soluzione al problema logistico del Roseto che permettesse un aumento di spazio per le attività di doposcuola, per la ginnastica, ritmica ed esercizi di movimento e per le attività manuali, in attesa della costruzione del nuovo fabbricato.

Alla riduzione del numero dei bambini in rapporto allo spazio e al personale presente si aggiunge, infatti, il pericolo, in caso di mancata soluzione transitoria del problema, di un annullamento da parte dell'Assicurazione Invalidità del riconoscimento a suo tempo attribuito all'Istituto. Ciò comporterebbe per il Roseto anche notevoli difficoltà di ordine finanziario per il mancato versamento, da parte dell'A.I., dei sussidi di istruzione scolastica speciale e costituirebbe un maggiore onere contributivo per i Servizi pubblici e privati di assistenza, non essendo la maggioranza delle famiglie in grado di coprire interamente la retta.

Con lettera del 3 novembre 1967 l'OTAF ha chiesto al Dipartimento delle opere sociali il sussidio previsto dall'art. 15 della legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza per l'installazione di un prefabbricato nell'ambito della proprietà del Roseto.

In fase di esame della richiesta di sussidiamento il Comitato direttivo dell'OTAF ha accolto l'invito formulato dal Dipartimento delle opere sociali e dall'Ispettorato delle scuole speciali di esprimere l'impegno di provvedere nel più breve tempo possibile alla sistemazione definitiva del Roseto con la co-

struzione di un nuovo edificio: il suddetto impegno è stato assunto con lettera del 25 marzo 1968 a firma del presidente dell'OTAF e della segretaria signorina Carloni.

Su richiesta del Dipartimento delle opere sociali, l'Ispettore delle scuole speciali presso il Dipartimento della pubblica educazione esprimeva, il 1. ottobre 1968, il suo preavviso favorevole alla installazione del prefabbricato, mentre l'Assicurazione Invalidità rinviava ad opera ultimata la fissazione del contributo, che assicurava però verbalmente tanto all'OTAF che al Dipartimento delle opere sociali nella misura minima di un terzo della spesa.

Il rinvio di una decisione definitiva da parte dell'Assicurazione Invalidità è stato determinato dal fatto che, nel frattempo, pressata dalle esigenze di spazio che il Roseto lamentava, l'OTAF provvedeva ad iniziare i lavori di installazione del prefabbricato, mentre la pratica per il sussidiamento era ancora in esame presso l'Ufficio federale delle costruzioni.

Tuttavia è stato dall'Assicurazione Invalidità comunicato che la decisione circa il sussidio federale è intervenuta il 13 marzo 1969; il sussidio è pari al 33 % dell'importo riconosciuto in Fr. 109.520,—.

Il prefabbricato, a un piano, comprende un atrio-spogliatoio, un corridoio, due aule, da adibirsi l'una per i lavori manuali e la seconda per gli esercizi di ritmica, ginnastica e di movimento, WC e docce; la costruzione, posta su fondazioni in calcestruzzo e costituita da pannelli in legno esterni ed interni, è collegata con il fabbricato esistente da passaggio coperto.

Le aule sono provviste di vaschette per l'acqua e da finestre a doppi vetri.

La spesa complessiva di installazione è stata calcolata, secondo il preventivo, in Fr. 100.301,50.

L'accertamento della funzionalità del fabbricato è documentato nel rapporto dell'Ufficio tecnico dei lavori sussidiati dallo Stato del 6 febbraio 1969.

Il bilancio di esercizio 1967 del Roseto dà, inclusa la gestione della colonia estiva, una sopravvenienza attiva di Fr. 920,15, dedotta la riserva di Fr. 11.000,—, su un'attività di Fr. 45.071,90 e una passività di Fr. 44.151,70.

L'importanza del Roseto nel quadro dell'assistenza ed educazione dell'infanzia psichicamente minorata è ampiamente provata dall'indagine fatta dal Servizio sociale cantonale, che rileva la segnalazione all'Assicurazione Invalidità, nell'arco degli anni 1960 al 1966, di 115 minorenni affetti da oligofrenia di II e III grado, dei quali 14 mongoloidi: il Roseto, come unico istituto del Cantone che accoglie questi minorenni in età prescolastica, assolve una funzione assistenziale ed educativa che sollecita, ancora in tenera età, le possibilità di recupero e permette poi l'inserimento del minorenne in istituti che ne curano l'avviamento al lavoro.

Allo scopo di assicurare all'istituto Il Roseto la possibilità di continuare la sua azione assistenziale ed educativa all'infanzia minorata, in attesa di disporre di una nuova sede più idonea, proponiamo la concessione all'OTAF di un sussidio del 35 % alle spese preventivate di acquisto e di installazione del prefabbricato, sussidio corrispondente a Fr. 35.105,50.

2. Installazioni specialistiche nei padiglioni per sordo-parlanti e logopatici dell'Istituto Sant'Eugenio di Locarno

Con decreto legislativo del 17 ottobre 1966 il Gran Consiglio, accogliendo il messaggio 31 maggio 1966 del Consiglio di Stato accordava, in base all'art. 15 della legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza, il sussidio di Fr. 330.750,—, corrispondente al 35 % della spesa preventivata in Fr. 945.000,— per la costruzione di due padiglioni per scuola e alloggi per le sezioni sordo-parlanti e logopatici del Collegio S. Eugenio a Locarno.

Dal preventivo originale di Fr. 1.000.000,—, redatto in data 30 marzo 1965 dallo Studio arch. Brunoni venivano estratti, in sede di studio del progetto, gli ar-

redamenti, in massima parte costituiti da mobili per gli alloggi e non sussidiabili in base alla legge citata.

In sede di attuazione del progetto e avvalendosi di esperienze fatte in altri istituti nell'azione di rieducazione dei sordo-parlanti e logopatici con l'applicazione di nuove apparecchiature, il Collegio Sant'Eugenio decideva l'acquisto di attrezzature speciali del valore di Fr. 118.000,—, come da preventivo del 9 maggio 1968 trasmesso dallo Studio arch. Brunoni al Dipartimento delle opere sociali con richiesta di sussidiamento in base all'art. 15 della legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza. Dette attrezzature, comprendenti due impianti speciali di amplificazione per audiolesi, apparecchiature per due piccole palestre, scansie, banchi, lavagne e altri attrezzi scolastici per le aule, specchi per audiolesi, apparecchi per radio-diffusione, televisore, lettino per visite mediche, guardaroba e corpi illuminanti per le aule, costituiscono un indispensabile corredo tecnico nell'azione terapeutica ed educativa a favore dei bambini affetti da sordità o da gravi difetti di parola.

Gli acquisti delle attrezzature sopra descritte e incluse nel preventivo del 9 maggio 1968 sono stati deliberati con ratifica da parte del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

In data 9 luglio 1968 la Direzione del Collegio Sant'Eugenio indicava all'Assicurazione Invalidità, che lo accettava, il sorpasso di spesa sul preventivo originale, dovuto all'acquisto delle attrezzature sopra indicate.

Su queste attrezzature si estenderà, come da comunicazione data dall'Assicurazione Invalidità in data 31 ottobre 1968 al Dipartimento delle opere sociali, il sussidio federale del 33 % già accordato per la realizzazione delle due sezioni per sordo-parlanti e audiolesi presso il Collegio Sant'Eugenio.

Le due sezioni suddette, riconosciute come centro oto-logopedico cantonale, hanno iniziato il loro funzionamento nei nuovi padiglioni nello scorso mese di settembre.

La sezione sordo-parlanti accoglie 15 bambini, ripartiti in due gruppi di età; la sezione per audiolesi comprende 35 bambini, dei quali 20 si suddividono in 4 classi e gli altri seguono un insegnamento individuale: di quest'ultimo gruppo fanno parte bambini di età prescolastica accolti allo scopo di correggere ancora in tenera età i loro difetti del linguaggio.

Al complesso di bambini sopra indicato si aggiungono 8 esterni che seguono, un giorno per settimana, lezioni di ortofonia e altri indirizzati dal Servizio di igiene mentale o da medici privati o dalle scuole pubbliche per esami di ortofonia.

Sottolineiamo che il Collegio Sant'Eugenio è l'unico istituto nel Cantone che si occupi dell'assistenza e dell'educazione dei bambini sordo-parlanti e logopatici, sui quali si estende l'azione protettiva dello Stato, prevista dall'art. 1 della legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza.

Per ciò che concerne le attrezzature speciali, indichiamo che i due impianti di amplificazione sono costantemente utilizzati per l'insegnamento ai sordo-parlanti e permettono la rilevazione e correzione immediata degli errori di pronuncia; le lavagne consentono agli allievi, in aule dove sono presenti bambini frequentanti classi diverse, di essere continuamente occupati, mentre l'insegnante rivolge la sua attenzione a uno dei gruppi.

Nella sezione ortofonica gli specchi si sono rivelati un ausilio indispensabile, in quanto il bambino stesso «vede» i suoi difetti di pronuncia e più facilmente riesce a correggerli.

Le attrezzature per le due piccole palestre consentono, nelle lezioni di ginnastica e di ritmica, il rilassamento psico-fisico dei bambini sottoposti a tensioni e fatiche superiori a quelle che richiede la partecipazione a un insegnamento normale.

Nel valutare la preziosa attività che il Collegio Sant'Eugenio svolge nelle due

Sezioni occorre tener presente il continuo sforzo che viene compiuto attraverso la migliore preparazione tecnica e l'aggiornamento professionale del personale insegnante che frequentemente partecipa a corsi in Svizzera o all'estero.

Data l'importanza che assumono le attrezzature indicate in preventivo nel miglioramento delle prestazioni educative fornite dalle due Sezioni, proponiamo che lo Stato concorra alla copertura delle spese di acquisto nella stessa misura riconosciuta per la costruzione dei fabbricati.

Ricordiamo che sussidi per l'acquisto, nell'ambito di istituti per minorenni, di attrezzature scolastiche, per controllo medico, per attività educativo-ricreative, sono stati accordati, in virtù dell'art. 15 della legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza, alla Casa Primavera e alla Culla Arnaboldi a Lugano.

Il sussidio richiesto si eleva a Fr. 41.300,—, pari al 35 % della spesa preventivata in Fr. 118.000,—.

3. *Aggiunta di un salone da giuoco al fabbricato della nuova sede della Culla Arnaboldi a Lugano - Molino Nuovo*

Con decreto legislativo del 18 aprile 1967 il Gran Consiglio accordava un sussidio di Fr. 482.754,65, pari al 35 % della spesa preventivata per la costruzione del nuovo edificio della Culla Arnaboldi in Via ai Ronchi, nel quartiere di Molino Nuovo a Lugano.

La nuova sede era destinata ad accogliere, per assistenza prevalentemente diurna, un massimo di 100 bambini provenienti da famiglie nelle quali la madre, per dissesto familiare o disagio economico, è costretta a lavorare fuori casa durante tutta la giornata.

L'edificio venne ultimato a fine 1967 e messo immediatamente in funzione, date le numerose e pressanti domande di accoglimento di bambini alla Culla, prima della realizzazione dei lavori di sistemazione esterna.

Si verificò subito un aumento dell'effettivo dei bambini presenti sul numero previsto, soprattutto nelle categorie di età da 1 ½ a 3 anni (40 invece di 25) e dai 3 ai 6 anni (65 invece di 45) che si sommarono a quella dai 6 mesi a 1 ½ anno, costituita da 40 bambini, portando così il complesso delle presenze giornaliera da 100 a 145 bambini.

Questo aumento, sopportato dai servizi sanitari e di cucina, impose la necessità di adibire ad aule e a sale per il riposo i locali previsti per il giuoco e indusse il Comitato della Culla Arnaboldi a completare il progetto della sistemazione esterna con la costruzione, ricavata da uno scavo dinanzi all'edificio principale, di un ampio salone (m. 10 x 20) coperto da un piazzale.

Allo scopo di evitare le spese di smontaggio e riapertura del cantiere, la costruzione del salone venne realizzata unitamente alla sistemazione esterna e di questa aggiunta al progetto originale considerato per il sussidiamento venne data comunicazione verbale al Dipartimento delle opere sociali.

Salone e piazzale permettono le attività di giuoco al coperto nella stagione fredda e nei giorni di pioggia e all'aperto nell'estate e nei giorni soleggiati e costituiscono il necessario complemento alla casa con i locali destinati ad aule, refezione, riposo e servizi.

Mancando il salone, l'aumentato afflusso di bambini avrebbe costretto ad occupare, per il giuoco, i corridoi e gli atrii, con grave pregiudizio all'ordine e alla serenità del soggiorno diurno dei bambini alla Culla.

Il salone, con tre pareti divisorie interne, munito di atrio e di un gruppo di gabinetti e lavabi, è collegato con il fabbricato da una scala di pochi gradini che immette nel locale a suo tempo destinato a rifugio antiaereo e ora utilizzato come atrio-guardaroba.

Il rifugio antiaereo è stato ricavato nello scantinato sotto il nuovo salone e risulta più vasto e capace.

L'accesso è migliorato rispetto al primo progetto, con una strada carrozzabile che sostituisce le gradinate e che agevola soprattutto il passaggio delle carrozzelle.

La realizzazione del complesso descritto ha reso necessari forti scavi in roccia e sottomurazioni della costruzione già esistente, nonché importanti murature di sostegno e di appoggio e opere di drenaggio per la eliminazione delle acque di scorrimento.

Il nuovo complesso aggiunto occupa una superficie di mq. 334, interamente coperta, e una cubatura di mc. 1.950. Il preventivo di costo, redatto dall'arch. Pozzi Costantino e controllato dall'Ufficio tecnico dei lavori sussidiati dallo Stato, ammonta a Fr. 546.000,—, con un costo al mc. di circa Fr. 250,—.

La costruzione del nuovo edificio della Culla Arnaboldi in Via ai Ronchi ha risposto ad un'esigenza urgente e imperiosa nel campo dell'assistenza all'infanzia, aumentando la possibilità di ricetto diurno di bambini di madri nubili, vedove o divorziate che lavorano o provenienti da famiglie economicamente deboli, nelle quali la madre è tenuta a lavorare fuori casa: per periodi brevi e solo nei casi in cui la madre è assente dalla famiglia per parto o malattia, bambini anche in tenerissima età vengono accolti per soggiorno anche notturno. Se non fosse presente a Lugano la Culla Arnaboldi con la possibilità preziosa che offre di assistenza diurna, i 140 bambini ivi accolti dovrebbero essere collocati in istituti (Von Mentlen, Bellinzona - San Felice, Rovio - Culla San Marco, Faido), la cui ricettività risulta già inferiore alle esigenze di collocamento di bambini orfani, abbandonati o la cui famiglia è incapace di assicurare loro cure ed educazione adeguate.

L'attività della Culla Arnaboldi, nel cui Consiglio direttivo è stato di recente accolto un rappresentante dello Stato, si allinea quindi all'indirizzo moderno dell'azione assistenziale a favore della prima infanzia, la quale suggerisce di evitare al bambino piccolo l'allontanamento definitivo dai genitori, allontanamento che è causa di gravi carenze affettive e possibile origine di futuri disturbi psichici o comportamentali.

La creazione del nuovo edificio in Via ai Ronchi ha accollato un debito alla Culla Arnaboldi di Fr. 1.600.000,—, coperto da mutuo bancario.

Le rette attualmente fissate a un massimo di Fr. 130,— mensili per assistenza diurna dalle 07.00 alle 19.00 e Fr. 200,— per assistenza continuata, devono essere mantenute a livello delle generali possibilità finanziarie di famiglie economicamente deboli.

Considerato l'impegno dello Stato, derivante dalla legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza, di provvedere alla creazione delle strutture per l'assistenza ai bambini che non possono avere una vita familiare regolare, tenuto conto che la Culla Arnaboldi è l'unico istituto nel Cantone che offre la possibilità di assistenza diurna alla prima infanzia, il Consiglio di Stato ritiene che si possa derogare dalla prassi normale, ammettendo al beneficio del sussidio previsto dall'art. 15 della legge per la protezione della maternità e dell'infanzia anche la costruzione del complesso aggiuntivo all'edificio centrale già realizzato presso la Culla Arnaboldi.

Per le considerazioni sopra esposte chiediamo che all'Istituto in questione venga concesso un sussidio di Fr. 191.100,—, pari al 35 % della spesa preventiva.

4. *Acquisto attrezzature specialistiche e riconoscimento aggiornamento del preventivo di spesa per la costruzione della Casa del Bambino della Fondazione Torriani a Mendrisio*

Con decreto legislativo del 19 ottobre 1965 il Gran Consiglio, accogliendo il messaggio 6 luglio 1965 del Consiglio di Stato, accordava alla Fondazione Torriani di Mendrisio il sussidio di Fr. 794.561,—, pari al 40 % della spesa

preventivata il 31 marzo 1965 in Fr. 1.985.403,30 per la costruzione della nuova Casa del Bambino.

La Fondazione Torriani non ha tuttavia potuto realizzare i lavori di costruzione in base ai costi fissati dal preventivo suddetto: la delibera delle opere da capomastro ripetuta a quasi due anni di distanza e a scavi iniziati per l'impossibilità della prima Ditta prescelta di far fronte ai suoi impegni, ha protratto l'esecuzione dei lavori progettati e ha causato una maggiorazione di spesa sul preventivo originario di Fr. 103.403,—, costituita dalla differenza tra le due offerte e un aumento dei costi delle opere artigianali valutabile in Fr. 52.333,—.

Nel corso dei lavori di scavo si è resa necessaria l'esecuzione di opere di fondazioni speciali richieste per necessità statiche di due corpi del fabbricato, data la natura del terreno e per la presenza di acque filtranti.

In relazione a questa modifica del progetto, le condotte di scarico delle acque chiare e luride nei due corpi hanno dovuto essere eseguite in ghisa invece che in tubi di cemento: il complesso dei lavori supplementari ha originato una nuova maggiorazione di spesa di Fr. 107.300,—.

I maggiori dislivelli dei piani, per le quote inferiori delle fondazioni, hanno fornito la possibilità di ricavare, nel sottosuolo di uno dei padiglioni (corpo C) degli ampi locali da adibire a laboratori per il lavoro manuale dei futuri ospiti della Casa del Bambino: la creazione di questi locali, la chiusura con serramenti speciali del grande atrio riservato al giuoco nel padiglione A e la posa di tende da sole sui locali completamente vetrati del padiglione destinato ad asilo-nido diurno (corpo B) hanno causato una nuova maggiore spesa di Fr. 121.445,—.

L'aggiornamento al 31 gennaio 1969 del preventivo originale di Fr. 1.985.403,30 con l'inclusione delle spese suppletorie sopra indicate, ammontanti complessivamente a Fr. 441.981,—, porta la spesa totale di realizzazione della costruzione a Fr. 2.427.384,30.

A questa somma si aggiunge il costo di acquisto di attrezzature speciali per locale visita medica, laboratori di lavoro manuale, aule per il giardino d'infanzia, attività ricreative all'aperto valutate, secondo il preventivo 31 gennaio 1969 dell'arch. Guido Borella, in Fr. 92.693,—.

Per dette attrezzature, sussidiabili in base all'art. 15 della legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza e riconosciute ad altri istituti, quali la Casa Primavera e la Culla Arnaboldi a Lugano, non era stato originariamente incluso nessun importo in preventivo, così come per il complesso degli arredamenti che sono esclusi dal sussidamento.

Le attrezzature speciali (pianoforte, macchine per cucire, televisori, materiale per i lavori di falegnameria, pittura, cartonaggi, i giuochi all'aperto, l'arredamento delle aule dell'asilo-nido, del locale medico, della biblioteca) costituiscono elementi essenziali per il buon funzionamento di un istituto per l'infanzia, che si impenna sullo svolgimento di attività educative e il vigile controllo dello sviluppo fisico degli ospiti.

La Casa del Bambino della Fondazione Torriani accoglierà, a partire dal prossimo anno scolastico, 52 minorenni dai 6 ai 15 anni, più un gruppo di 15 bambini dai 3 ai 6 anni nella sezione di asilo, che avrà funzionamento solo diurno. Il nuovo istituto sarà riservato ai bambini orfani, abbandonati o provenienti da famiglie divise o incapaci di assicurare loro cure ed educazione adeguate: la sezione diurna di asilo, che avrà un orario pomeridiano più prolungato rispetto a quello delle normali Case dei bambini, sarà destinata sempre a casi speciali o provenienti da famiglie numerose ed economicamente deboli e nelle quali la madre è costretta a lavorare fuori casa.

Un'indagine effettuata recentemente dal Servizio sociale allo scopo di individuare i casi del Distretto di Mendrisio da affidare al nuovo istituto, ha rile-

vato già una quarantina di minorenni suscettibili di costituire il nucleo di avvio dell'attività della Casa del Bambino di Mendrisio.

Il capitale a disposizione della Fondazione Torriani per la realizzazione dell'opera è di circa Fr. 1.700.000,—, compreso il sussidio cantonale già accordato con decreto legislativo del 19 ottobre 1965.

Richiamiamo le considerazioni espresse al riguardo della Culla Arnaboldi circa l'eccezionalità della prassi seguita nell'ammettere al beneficio del sussidio previsto dalla legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza opere supplementari la cui indispensabilità si è manifestata nel corso della costruzione dei fabbricati.

Anche la Casa del Bambino della Fondazione Torriani rientra nel quadro delle istituzioni indispensabili per l'assistenza all'infanzia socialmente disagiata; la sua creazione viene a ridurre la carenza numerica di posti esistenti nel Cantone in questo settore e a proporre, in ambienti idonei e con personale qualificato, il perfezionamento dell'azione assistenziale ed educativa a favore dei minorenni.

Allo scopo quindi di facilitare una sollecita conclusione dell'opera iniziata e diminuire l'aggravio di spesa a carico della Fondazione Torriani, che si ripercuoterebbe sull'ammontare delle rette e sulla possibilità di dotare l'istituto di tutte le attrezzature necessarie alla piena realizzazione della sua funzione educativa, proponiamo che alla Fondazione Torriani venga accordato un sussidio suppletivo, in base alla percentuale del 40 % già precedentemente riconosciuta, sulla maggiore spesa complessiva di Fr. 534.674,—.

Il sussidio ammonta a Fr. 213.870,—, di cui Fr. 176.793,— per le spese supplementari di costruzione e Fr. 37.077,— per l'acquisto di attrezzature speciali.

Nella certezza che il Gran Consiglio vorrà assicurare il concorso del Cantone agli sforzi che l'iniziativa privata compie per perfezionare e completare le attrezzature assistenziali ed educative a favore dell'infanzia, vi preghiamo di gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, i sensi del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Lafranchi

p. o. Il Cancelliere :

A. Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il sussidiamento dell'istallazione di un prefabbricato per le attività ricreativo-educative presso l'Istituto « Il Roseto » - Airolo

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 20 maggio 1969 n. 1587 del Consiglio di Stato ;
richiamato l'art. 15 della legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza del 15 gennaio 1963 ;

d e c r e t a :

Art. 1. — Per l'istallazione di un prefabbricato presso l'Istituto « Il Roseto » ad Airolo è accordato all'Opera Ticinese di Assistenza alla Fanciullezza (OTAF)

un sussidio del 35 % della spesa preventivata in Fr. 100.301,50, sussidio pari a Fr. 35.105,50.

Art. 2. — La spesa è a carico del bilancio del Dipartimento delle opere sociali.

Art. 3. — Le modalità di versamento del sussidio in una o più rate saranno stabilite con apposito decreto esecutivo.

La liquidazione definitiva del sussidio è in ogni caso subordinata al collaudo dell'opera da parte dello Stato.

Art. 4. — Il presente decreto non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il sussidiamento dell'acquisto di installazioni specialistiche per i padiglioni per sordoparlanti e logopatici dell'Istituto Sant'Eugenio di Locarno

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 20 maggio 1969 n. 1587 del Consiglio di Stato ;
richiamato l'art. 15 della legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza del 15 gennaio 1963 ;

d e c r e t a :

Art. 1. — Per l'acquisto di attrezzature specialistiche per i padiglioni per sordoparlanti e logopatici dell'Istituto Sant'Eugenio di Locarno, è accordato un sussidio del 35 % della spesa preventivata in Fr. 118.000,—, sussidio pari a Fr. 41.300,—.

Art. 2. — La spesa è a carico del bilancio del Dipartimento delle opere sociali.

Art. 3. — Le modalità di versamento del sussidio in una o più rate saranno stabilite con apposito decreto esecutivo.

La liquidazione definitiva del sussidio è in ogni caso subordinata al collaudo dell'opera da parte dello Stato.

Art. 4. — Il presente decreto non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione di un salone per le attività ricreative presso la Culla Arnaboldi, Via ai Ronchi, Lugano

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 20 maggio 1969 n. 1587 del Consiglio di Stato;
richiamato l'art. 15 della legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza del 15 gennaio 1963;

d e c r e t a :

Art. 1. — Per la costruzione di un salone per le attività ricreative è accordato alla Culla Arnaboldi, Lugano, un sussidio del 35 % della spesa preventivata in Fr. 546.000,—, sussidio pari a Fr. 191.100,—.

Art. 2. — La spesa è a carico del bilancio del Dipartimento delle opere sociali.

Art. 3. — Le modalità di versamento del sussidio in una o più rate saranno stabilite con apposito decreto esecutivo.

La liquidazione definitiva del sussidio è in ogni caso subordinata al collaudo dell'opera da parte dello Stato.

Art. 4. — Il presente decreto non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'acquisto di attrezzature specialistiche e il riconoscimento di spese supplementari di costruzione per la Casa del Bambino della Fondazione Torriani a Mendrisio

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 20 maggio 1969 n. 1587 del Consiglio di Stato;
richiamato l'art. 15 della legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza del 15 gennaio 1963;

d e c r e t a :

Art. 1. — Per l'acquisto di attrezzature specialistiche e il riconoscimento di spese supplementari di costruzione per la Casa del Bambino a Mendrisio, è concesso alla Fondazione Paolo Torriani un sussidio del 40 % della spesa preventivata

in Fr. 534.674,—, sussidio pari a Fr. 213.870,—, dei quali Fr. 176.793,— per i costi di costruzione e Fr. 37.077,— per le attrezzature.

Art. 2. — La spesa è a carico del bilancio del Dipartimento delle opere sociali.

Art. 3. — Le modalità di versamento del sussidio in una o più rate saranno stabilite con apposito decreto esecutivo.

La liquidazione definitiva del sussidio è in ogni caso subordinata al collaudo dell'opera da parte dello Stato.

Art. 4. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
